

17/03/2020

U-w/2068/2020



presso il
Ministero della Giustizia



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Circ.Cni 510/XIX Sess/2020

Ai Presidenti degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Federazioni/Consulte
Territoriali degli Ingegneri
LORO SEDI

**OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 – richiesta differimento e
proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio.**

Cari Presidenti,

si trasmette, la nota inviata al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Fabio Dattilo, contenente le osservazioni della Rete delle Professioni Tecniche sulle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011) e sul lavoro di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno (Dlgs. 139/2006).

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco

Ing. Fabio Dattilo

capocorponazionale@vigilfuoco.it

Prot. n. 068/2020

Roma, 16 marzo 2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 – richiesta differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Caro Fabio,

le limitazioni imposte dai noti DCPM del mese di marzo 2020 sull'emergenza COVID-19 producono inevitabili riflessi sulle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011 – Allegato 1) e sul lavoro di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno (Dlgs 139/2006).

Ne risentiranno, in particolare, le attività legate ad una scadenza temporale che non sarà possibile ottemperare per ragioni di rallentamento e/o blocco delle attività professionali, per inaccessibilità ai luoghi, per impossibilità a completare le opere di adeguamento previste.

Si annoverano a titolo non esaustivo:

- Integrazioni alle richieste di valutazione dei progetti di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell'istruttoria VVF con parere negativo al progetto (art. 3 comma 3 DPR 151/2011): le attività dei professionisti antincendio non possono essere garantite nei tempi previsti.
- Integrazioni alle istanze di deroga di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell'istruttoria VVF con parere negativo alla richiesta di deroga: le attività dei professionisti antincendio non possono essere garantite nei tempi previsti.
- Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio (cadenza quinquennale – art. 5 DPR 151/2011): i sopralluoghi di verifica di efficienza e funzionalità degli impianti di protezione attiva e le relative asseverazioni non possono essere eseguiti.
- Termini entro cui *“conformare alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi”* le attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi (art. 4 commi 2 e 3 DPR

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



151/2011) presso le quali siano state *“accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività”*: impossibilità ad eseguire le opere di adeguamento e le attività di verifica, collaudo e certificazione da parte dei professionisti antincendio.

- Ottemperanza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per violazioni di cui all’art. 20 del Dlgs 758/1994, per le attività oggetto di accertamento con determinazione di una scadenza entro cui realizzare gli adeguamenti di prevenzione e protezione antincendio: non possono essere garantite la realizzazione delle opere e le attività di verifica, collaudo e certificazione di impianti, sistemi e strutture.
- Obbligo di aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio: riduzione del tempo utile, nell’arco del quinquennio di riferimento, per frequentare corsi e seminari di aggiornamento entro la scadenza naturale del quinquennio (DM 05/08/2011) e possibilità di utilizzo dei corsi in modalità FAD.

Per le scadenze elencate e per ogni altro termine temporale in materia di sicurezza antincendio per il quale l’emergenza in oggetto ne impedisse l’ottemperanza, si chiede il differimento per un periodo congruo alla durata delle restrizioni imposte alle attività produttive e professionali, comunque non inferiore a 120 giorni dalla ripresa delle attività dei Comandi territoriali, salvo giustificati motivi di emergenza o priorità definite dagli stessi.

Fiduciosi nell’accoglimento della richiesta, l’occasione è gradita per porgere

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581